Numero 313/AV3	Pag. 1
Data 24 MAR 2015	

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
N. 313 DEL 24 MAR 2015

Oggetto: VERTENZA ASUR B.A. E B.C.+ 5- PROCEDIMENTO CIVILE N.100218/2005 R.G. LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO FRANCO FATICHENTI.

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3

-.-.-

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Franco Fatichenti, con studio in C.so Cavour, n. 86 – Macerata, della Fattura n.6/2015, nella misura ritenuta congrua come da atto istruttorio e relativa alle prestazioni professionali rese nel giudizio di 1° Grado di fronte al Tribunale di Macerata Sez.Dist. Civitanova Marche promosso dai Sig.ri B.A. e B.C., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore B.F.(i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza);
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 59.061,48.= trova copertura con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali ";
3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3
(Dott. Pierluigi Cigliucci)

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che alla spesa prodotta dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 "Fondo rischi ed oneri processuali".

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARI LEGALI CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e Atti di Riferimento:

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Determina del Direttore di Zona T. n. 8 n. 242 del 30.09.2005 avente ad oggetto: "*Atto di citazione per risarcimento danni al Tribunale di Ancona dei sig..ri B.A. e B.C Costituzione in giudizio- Chiamata in garanzia ASSIMAIA –ASSITALIA_Incarico legale avv.to Franco Fatichenti I.E.*" ;
- D.M. 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014).

Motivazione:

Con atto di citazione notificato in data 23.04.2005, i Sig.ri B.A. e B.C., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore B.F. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza) citavano in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, ex Zona Territoriale n. 8, il dipendente medico T.R.; le Compagnie di Assicurazione Carige; Assitalia; e Lloyd Adriatico, allo scopo di sentirli condannare, previo accertamento delle responsabilità ascrivibili ai sanitari operanti al loro interno, al risarcimento dei danni occorsi al minore e ai suoi genitori, quantificati in €.1.336.500,00, in relazione all'evento lesivo (assistenza prestata alla sig.ra B.C.) assertivamente occorso presso l'Ospedale di Civitanova Marche;

La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, al numero 100218/2005, di fronte al G.I. Dr. Corrado Ascoli.

Si costituiva l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con atto n. 242 del 30.09.2005, del Direttore di Zona Territoriale n. 8, che affidava l'incarico della difesa all'Avv.to Franco Fatichenti, il quale contestava la responsabilità dell'ente convenuto, domandando il rigetto della domanda e chiamando in causa la Compagnia di Assicurazione Assitalia dalla quale l'Azienda intendeva essere manlevata.

Il giudizio proseguiva fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 19.07.2014 veniva emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, la sentenza n. 754/2014.

Il Tribunale non ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'Asur Marche (ex ZT.n.8), e di conseguenza ha respinto la domanda di condanna promossa dagli attori nei confronti dalla stessa, ed altresì ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese delle CTU nella misura di ¼; di Asur n. 8 nella misura di ¼; di Carige Assicurazioni S.p.A. nella misura di 1/4; di Assitalia S.p.a. nella misura di ¼..

Il Tribunale ha altresì compensato integralmente le spese di lite tra gli Attori e l'Asur (ex Zona8) e Assitalia S.p.A. chiamata in causa da Asur e Carige Assicurazioni S.p.A. chiamata in causa dalla dipendente T.R..

Il Giudice inoltre:

a) ha condannato gli attori in solido alla refusione in favore della dipendente T.R. delle spese di lite, che ha liquidato in € 17.109,60 oltre il rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.

b) ha condannato gli attori in solido alla refusione in favore di Lloyd Adriatico S.p.A. delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 10.693, 50 oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Avverso la sentenza di 1° grado la parte attrice ha interposto appello con citazione a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Ancona all'udienza che sarà tenuta in data 23 aprile 2015.

Con nota dell'11.11.2014 l'Avv.to Franco Fatichenti ha, a mezzo di posta elettronica certificata, richiesto il pagamento della parcella per l'attività prestata nel giudizio di 1° Grado allegando la relativa nota spese quantificata in un totale a € 97.822,13 (netto € 77.098,15 Cap € 3.083,93 IVA € 17.640,06) e riepilogata nella fattura n.6/2014. Alla suddetta nota veniva anche allegato il parere del Consiglio dell'Ordine per la congruità della parcella.

Considerato che con tempestiva nota prot n. 108265 del 28/11/2014 a firma congiunta del Direttore di Area Vasta3 e del Direttore dell'U.O. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo veniva richiesto al legale Avv.to Fatichenti di rimodulare la parcella nell'ottica di una migliore riconduzione del "valore della causa" avuto riguardo al valore effettivo della controversia, ritenendo che avrebbe dovuto determinarsi in base al decisum piuttosto che al deductum.

La richiesta veniva formulata nell'ottica di instaurare un confronto tra difensore e cliente al fine di trovare un criterio equitativo consensuale volte a salvaguardare anche le esigenze di bilancio dell'Ente, soggetto alla legge di stabilità finanziaria e quindi della spending review.

Nella lettera inviata si faceva riferimento alla giurisprudenza esistente in materia che stabilisce che "*ai fini della liquidazione degli onorari al difensore per la prestazione professionale svolta in favore del cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al decisum piuttosto che al deductum*" (Cass. Civ., sez. II, 19.2.2010, n. 3996; Cass. Civ., sez. II, 19.2.2010, n. 3996; Cass. Civ., sez. Un., 11.9.2007, n. 19014).

La richiesta veniva ulteriormente motivata anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 20.7.2012 n. 140, laddove si stabilisce che, ai fini della liquidazione del compenso, occorre fare riferimento "*nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata*" e che "*in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale*".

Con nota del 3.12.2014, trasmessa tramite pec, lo studio legale citato riscontrava negativamente ritenendo di non dover riformulare la parcella inviata e ne sollecitava il pagamento.

Che successivamente lo stesso studio legale chiedeva un incontro che si teneva con il Dirigente dell'U.O.C., presso la sede di Macerata, finalizzato ad un confronto sul tema, il cui esito è risultato però del tutto infruttuoso per l'Azienda.

Considerato che la parcella dell'Avv. Fatichenti risulta essere redatta sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e calcolata determinando il valore di causa, così come risultante nell'atto di citazione, nello scaglione tra uno e due milioni di Euro.

Da un ulteriore approfondimento emergeva che nella citata Sentenza n°754/2014 del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, il Giudice nella regolamentazione e definizione delle spese di lite, anche ai fini della loro compensazione, ha parimenti applicato i parametri di cui al DM 55/2014, ma prendendo a base del calcolo i valori riferiti al valore della controversia compreso nello scaglione tra € 260.000,00 ed € 520.000,00.
Sulla scorta di ciò anche l'Azienda ritiene di essere vincolata nella presente liquidazione alla valutazione operata dal Giudice ritenendo pertanto di dover liquidare al proprio legale gli importi come di seguito ricalcolati:

Fase di Studio	€ 3.375,00
Fase Introduttiva	€ 2.227,00
Fase Istruttoria	€ 9.915,00
Fase Decisionale	€ 5.870,00
Totale	€ 21.387,00
Aumento 80% (più parti)	€ 17.109,60
Totale	€ 38.496,60
Spese generali	€ 5.774,49
Totale	€ 44.271,09
Tassa parere Ordine	€ 2.278,00
Totale	€ 46.549,09
CAP 4%	€ 1.861,96
Totale imponibile IVA	€ 48.411,05
IVA 22%	€ 10.650,43
Totale	€ 59.061,48
RA 20%	€ 9.309,82
Netto	€ 49.751,66

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra espresso di dover adottare apposito atto di liquidazione della fattura n. 6 del 5.11.2014 emessa dall'Avv.to Fatichenti Franco nella misura ritenuta congrua in conformità alle sopra espresse considerazioni, poichè la parcella, ancorché corredata del parere di congruità stilato dall'ordine professionale competente, costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista.

Ritenuto inoltre di richiedere la refusione delle spese legali alla parte soccombente nel giudizio di 2° grado.

In conclusione si propone l'adozione della seguente **DETERMINA:**

- Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Franco Fatichenti, con studio in C.so Cavour, n. 86 – Macerata, della Fattura n.6/2014, nella misura ritenuta congrua come da atto istruttorio e relativa alle prestazioni Professionali rese nel giudizio di 1° Grado di fronte al Tribunale di Macerata Sez. Dist. Civitanova Marche promosso dai Sig.ri B.A. e B.C., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore B.F.(i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza);
- Di dare atto che la spesa complessiva di €.59.061,48 = trova copertura con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali ";
- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore U.O.C. Affari Legali, Contenzioso, Assicurativo
(Dott. Franco Copparo)

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3.

Il Direttore
(Dott. Franco Copparo)

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003
in materia di riservatezza dei dati personali

REGIONE MARCHE

Numero	313/AV3
Data	24/03/2015

DETERMINA N. 313/AV3 DEL 24/03/2015

VERTENZA ASUR B.A. E B.C.+ 5- PROCEDIMENTO CIVILE N.100218/2005 R.G. LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO FRANCO FATICHENTI.

PUBBLICAZIONE:

dal 24/03/2015 al 07/04/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 24/03/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

24/03/2015 Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 24.3.2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____